

Osservazioni sui principali articoli sulla libertà di religione e di credo (FoRB)

Output Intellettuale 2, UNITÁ VI



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Il supporto della Commissione europea alla realizzazione della presente pubblicazione non implica la condivisione dei contenuti che riflettono soltanto l'opinione degli autori; la Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi uso si possa fare delle informazioni ivi contenute.

Versione No.	Autore, istituzione	Data/Ultimo aggiornamento
1	<i>Tim Jensen, University of Southern Denmark</i>	<i>3 Dicembre 2018</i>
2	<i>Mette Nøddeskou, University of Southern Denmark</i>	<i>11 Dicembre 2018</i>

Osservazioni sui principali articoli sulla libertà di religione e di credo

ACCORDI, DICHIARAZIONI E COMMENTI TRANSDAZIONALI DI BASE, COMPRESI QUELLI EUROPEI, SULLA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI CREDO.

1.a. Panoramica sui più importanti testi di accordi, dichiarazioni, commenti e raccomandazioni.

- 1948 Dichiarazione universale ONU dei diritti umani
- 1950 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- 1966 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
- 1981 Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo
- 1993 Commento Generale n. 22 sulla Convenzione internazionale sui diritti politici e civili : Articolo 18 (Libertà di Pensiero, Coscienza e Religione)
- 2013 Consiglio dell'Unione Europea: Linee guida UE sulla promozione e la protezione della libertà di religione e di credo
- Commissione Europea

Di seguito, particolare attenzione viene data alla Convenzione Europea (la "Convenzione") e separatamente ai commenti interpretativi e alle linee guida sancite nel Commento Generale n. 22 sulla Convenzione internazionale sui diritti politici e civili, alle linee guida UE, alle interpretazioni sancite nelle decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo ("Corte").

1.b. I testi e alcune osservazioni preliminari

1948 DICHIARAZIONE ONU

Articolo 18.

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, singolarmente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Questa dichiarazione universale fu redatta poco dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è normale leggerla alla luce delle atrocità commesse, anche contro gli esseri umani e i gruppi contraddistinti, almeno in parte, per la loro religione, per es. gli Ebrei. Tuttavia, un'altra motivazione molto probabile alla base di questo articolo è rappresentata dagli sforzi fatti da alcuni stati al fine di manipolare le popolazioni cercando di controllare e di cambiare anche la loro "vita interiore".

Molto probabilmente gli autori hanno voluto un articolo specifico sulla religione anche perché, in passato, la storia è stata caratterizzata da guerre, persecuzioni e delitti verso singoli o gruppi con affinità religiose; ciò ad opera di persone appartenenti ad altre religioni o confessioni oppure di persone non religiose, contrarie alla religione, e di autorità contrarie a chi professa una religione.

Era stato percepito il bisogno di tutelare la religione anziché, per es., prevedere soltanto articoli a tutela della vita dell'individuo, del diritto alla privacy, di qualsiasi pensiero e opinione e della libertà di espressione.

Inoltre, è possibile affermare che, in molte società nel mondo, ciò che viene definita "religione" o "credo religioso" appare come un qualcosa di "speciale", qualcosa con un "valore" speciale (sia per le persone religiose che per le società), qualcosa di "elevato", più prezioso di altri "valori" e "categorie di convinzioni"; queste nozioni di religione erano probabilmente note fra gli autori: alcuni fra loro erano legati alle forme occidentali del cristianesimo. Nonostante ciò, è opinione comune che la formulazione dell'articolo 18, come quella di successive dichiarazioni e convenzioni, contempa non solo la religione e i credi e i pensieri religiosi, ma anche le convinzioni di atei, di teisti e di non teisti, come dichiarato tra l'altro nell'Osservazione Generale n. 22 del CCPR.

Ciò ci porta a fare riferimento ai risultati iniziali che possono scaturire da un'analisi semantica, svolta sulla base di uno studio della prospettiva religiosa. Quale è il significato potenziale o implicito e più probabile delle parole utilizzate nell'articolo 18, così come negli articoli corrispondenti delle dichiarazioni e degli accordi successivi (cfr. sotto)?

"Pensiero", "coscienza", "religione" e "credo" sono senza dubbio termini utilizzati per distinguersi fra loro, indicando quindi che "religione" non è esattamente uguale a "credo" (e viceversa), "pensiero" e "coscienza"; mettere insieme o collegare queste parole, invece, indica *anche* che esse vengono considerate, sì, strettamente correlate fra loro. E molto spesso, i legislatori, i giudici, i politici, gli esperti di diritti umani, il pubblico in senso lato, le persone religiose ecc., associano questi termini come se condividessero in qualche misura la stessa "essenza". Inoltre, con il diffondersi dei diritti umani e dei relativi articoli sulla libertà di religione o di credo, questo modo di considerare la religione si è esteso in parti del mondo al di là dell'Europa.

Inoltre, gli articoli proseguono ad associare questi concetti e termini, ma allo stesso tempo li separano gli uni dagli altri e, nel loro insieme, li separano dal cosiddetto diritto a "manifestare" la propria "religione o il proprio credo" (in pubblico o in privato, singolarmente o in comunità con altri); appare ovvio concludere che, considerati nel loro insieme come gruppo, essi rappresentano ciò che è stato definito il "*forum internum*" dell'essere umano. Un *forum internum*, inoltre, che gode del diritto assoluto alla libertà da qualsiasi interferenza di stato.

Tutto ciò, poi, rappresenta una sorta di "antropologia", "psicologia" o "religiosità" che considera la religione come un qualcosa che appartiene principalmente ed essenzialmente alla vita "interiore" dell'individuo; una sorta di stato mentale universale e primario che è caratterizzato dal credo, dal pensiero e dalla coscienza: l'ultimo termine citato (originariamente strettamente collegato ad un'idea di bene morale

secondo cui l'essere umano è rimproverato in relazione ai principi morali e la coscienza – buona o cattiva – è una sorta di “facoltà” che, con l'aiuto del dio, potrebbe o dovrebbe distinguere il bene dal male), unisce ulteriormente la religione ai principi morali poiché viene associato ai precetti morali relativi a ciò che viene giudicato buono o cattivo.

La maggior parte degli studiosi delle religioni ha concluso che la formulazione dell'articolo(i) dei testi sulla religione nei diritti umani è fortemente influenzata da una nozione della religione occidentale, cristiana e particolarmente protestante, di per sé una conseguenza di una lunga storia occidentale. Il motivo di ciò, sia in termini generali ma anche per chi ha un interesse particolare alla religione nei diritti umani, sta nella constatazione di un esplicito collegamento fra religione e credo, da una parte, e l'intimo, la sfera interiore di un singolo essere umano e la sua cosiddetta “soggettività”, dall'altra; cosa che traspare anche dall'attenzione data all'importanza della cosiddetta “libera scelta” dell'individuo.

Pertanto, viene messa in discussione la presunta *universalità* del diritto e la sua implicita nozione di religione– anche se bisogna osservare, da un punto di vista dei diritti umani, che la Dichiarazione ONU del 1948 di fatto fu firmata dalla maggior parte degli stati coinvolti, anche da stati in cui la nozione di religione, implicita nelle loro religioni prevalente e nella storia religiosa dei loro paesi, era diversa da quelle della dichiarazione del 1948 (e delle successive dichiarazioni e accordi).

Molti studiosi di religione considerano un po' ironica la diffusa nozione di religione basata sulla formulazione di questi diritti umani, ossia una nozione di religione come *credo* primario o perlomeno in cui c'è un rapporto intimo tra 'credo' e 'religione'. Relazione in cui tale 'credo' è l'invisibile e individuale (ma anche universale) origine per es. della religione e delle manifestazioni di essa.

Perché? Perché gli studiosi di religione, ossia gli scienziati specializzati in ciò che viene definito “religione”, hanno cercato per più di trenta anni di 'decostruire' punto per punto questa nozione di religione così come di “credo” – e lo stretto legame che si pensa esista tra i due.

Sia in passato che attualmente, questo discorso sulla religione come intimamente collegata al credo, al pensiero e alla coscienza non avrebbe senso per molte tradizioni che in qualche modo devono essere definite religiose; di conseguenza, le nozioni di “libertà di religione”, da quel punto di vista, potrebbero non essere altrettanto valide.

Sia in passato che attualmente, per molte religioni, i riti, le pratiche religiose, le istituzioni e le comunità religiose hanno la priorità rispetto a qualsiasi cosa si potrebbe dichiarare essere una sorta di spazio soggettivo interiore e il “credo” per l'individuo. A detta della maggior parte degli studiosi di religione, queste religioni non “inizieranno” con un credo e il “*forum internum*”, ma molto più probabilmente con un “*forum externum*”, ossia le cerimonie, le pratiche religiose, il cosiddetto culto, l'osservanza dei riti e simili.

Gli studiosi di religione sconvolgerebbero la “cronologia” e la “causa ed effetto” impliciti nella formulazione dell'articolo: innanzitutto e cosa più importante “noi” abbiamo i riti, i culti, le pratiche in comunità con gli altri. Poi, successivamente, l'individuo può arrivare a prendere in considerazione certi credi, insegnatigli in modo implicito o esplicito, attraverso delle pratiche e dalla comunità (anziani).

Per fare un esempio: non è il bambino che sceglie di farsi battezzare dai genitori, di partecipare alla messa e di dire le preghiere a casa e a scuola. Durante questo tipo di “educazione”, però, il bambino può arrivare a credere, forse diventa un credente. In questo senso, l’intimo religioso e la “religione” sono qualcosa di socialmente, culturalmente e storicamente “costruito”; se il “credo” è considerato il “nucleo” della religione e se questo è ciò che viene protetto, a volte a scapito delle cosiddette “manifestazioni” (la parola in sé indica che qualcosa dentro, un credo, un sentimento si materializza e ottiene una forma esterna), poi ciò che “noi” consideriamo importante nella religione, ossia le pratiche religiose e le manifestazioni della religione, non è altrettanto importante per le dichiarazioni dei diritti umani, gli accordi, i tribunali e gli stati.

Per alcuni filosofi analitici, si definisce “credo” “l’atteggiamento di “considerare qualcosa come vero”; nel 1979 (234) lo studioso di religioni, Donald Wiebe scrisse che il credo era un concetto che non era “solamente inutile per interpretare il significato delle tradizioni religiose storiche, ma piuttosto decisamente fuorviante.”

Come osservato da alcuni (vedere in particolare Blum 2018 *passim*), nello studio delle religioni, la critica al “credo-nozione-di-religione” si basa quindi su attente analisi della “storia del concetto e dell’ipotesi errata, ma prevalente, secondo cui il credo costituisce un aspetto necessario o centrale della religione” associato a “tradizioni di vecchia data negli studi delle religioni che costruiscono i credi religiosi in modo da renderli immuni alle valutazioni di verità e falsità”; analogamente, gli studiosi delle religioni hanno numerose “obiezioni all’interiorità soggettiva che il concetto di credo presumibilmente comporta, e c’è la relativa svolta verso la teoria sociale, secondo cui i “credi individuali” sono una falsa pista”. (Blum 2018, 643).

Pertanto, non è la “nostra” religione e il nostro modo di professare una religione che vengono tutelati dagli articoli sui diritti umani e da ciò che viene definito il “regime” dei diritti umani. Si tratta soltanto del tipo di religione e di credo che è riuscito ad inserirsi negli articoli redatti da un gruppo ristretto di esseri umani in un momento specifico della storia e in un luogo specifico del mondo. La natura universale o l’affermazione dei diritti umani viene quindi facilmente contestata e vista solo come un altro esempio dell’apologia egemonica occidentale. Ciò potrebbe, quindi, portare al relativismo, in particolare in merito ai diritti umani. Al contempo, come detto precedentemente, le nozioni di religione nei diritti umani sono state di fatto divulgate e accettate come “naturali” ed “universali” da molte persone in tutto il mondo; esse hanno altresì contribuito ad “unire” tipi di persone religiose, altrimenti diverse, per il fatto di professare una religione e a riconoscere loro il diritto alla libertà di religione – e la necessità di opporsi, insieme, a ciò che definiscono o concepiscono come attacchi lanciati contro di loro da una società laica o da uno stato laico.

Tuttavia, prima di concludere la discussione in merito alla nozione di religione e/o credo (a volte “e”, altre volte “o”), dobbiamo notare anche che, nei testi e negli articoli dei diritti umani (e nei relativi commenti), sulla libertà di religione o di credo, il “credo” – così strettamente associato, nel testo così come nella storia, ad una religione, al cristianesimo nelle sue forme protestanti, in particolare nella storia occidentale delle religioni e delle idee, e oggi giorno anche alla religione in generale–, di fatto deve includere anche le convinzioni non-religiose, compresi quelle di *atei* e di *anti-religiosi*.

E' possibile affermare, però, che le convinzioni non-religiose sono ancora in un certo senso viste attraverso le lenti della religione e misurate e definite con riferimento ad una nozione particolare di religione. Allo stesso tempo, diventa chiaro che il "pensiero", come negli articoli sulla libertà di religione e di credo, non è solo un qualsiasi genere di pensiero e che nel discorso sui diritti umani né il "pensiero" né il "credo" dovrebbero essere considerati identici all'"opinione", come invece risulta dall'articolo sulla libertà di opinione e di espressione ("libertà di parola"). Chiaramente, questo è un po' complicato perchè chi deciderà quando un'opinione non è più un'opinione ma un credo e quando un "pensiero" non è solo un pensiero ma qualcosa di più?

Come scrive Evans (Evans, 2009, 10-11):

“La Corte ha evitato deliberatamente di dichiarare se considera religiose per natura delle forme speciali di “credo” e questo è un approccio saggio poiché non è necessario che lo faccia per poter applicare l’Articolo 9. Tuttavia, è evidente che la Corte considera che tutte quelle che potrebbe essere ragionevolmente descritte come tradizioni religiose “mainstream” – come il buddismo, il cristianesimo, l’induismo, l’Islam, il giudaismo e il sikhismo – rientrano completamente in tale ambito di ‘credo’ e ha preso atto del fatto che quest’ambito include i Testimoni di Geova, la Chiesa di Scientology e molte altre ancora. Inoltre è ben confermata la sua applicabilità a insiemi convincenti di pensieri di natura non-religiosa, quali l’ateismo e il pacifismo. Maggiori difficoltà sono determinate da forme di pensiero meno definite o credi che, sebbene sostenuti sinceramente, non offrono una “prospettiva guida” generale di natura analogamente onnicomprensiva.”

Il seguente elenco di nozioni relative al “credo” può rivelarsi utile:

- Viene comunemente affermato che la religione implica un credo che può essere manifestato nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza e che la religione comporta la scelta individuale così come azioni/attività individuali e di gruppo.
- I credi religiosi sono spesso trattati come forme di credi in generale, ma distinti dagli altri, quali quelli filosofici, politici o ideologici.
- La Corte ha dichiarato che i credi (“per essere tutelati ai sensi dell’articolo 9”) devono avere un “certo livello di forza di persuasione, di seria riflessione e di importanza”, non essendo semplicemente “mere opinioni o sentimenti profondamente sentiti”, ma piuttosto convinzioni spirituali o filosofiche con un contenuto formale riconoscibile.
- Spesso i credi vengono definiti religiosi in virtù del loro oggetto, per es. “un essere supremo”, “trascendenza”, “un essere superiore di divinità”.
- La religione non comporta soltanto il credo, ma “un insieme di credi”, “una dichiarazione di credo”, “un credo formulato nello specifico”.
- La categoria “credo” include anche le convinzioni/credenze teistiche, non-teistiche e atee, per quanto riguarda l’articolo 9 e articoli analoghi.

- La Normativa Britannica sulla Religione e il Credo (2003), la Legge sull'Uguaglianza del 2010 (cfr. Sherwood, p. 33, e 36) lo hanno definito come segue:
 1. Il credo deve essere sostenuto con sincerità
 2. Deve trattarsi di un credo e non di un'opinione o di un punto di vista basati sulla condizione attuale di un'informazione disponibile.
 3. Deve trattarsi di un credo relativo ad un aspetto importante e sostanziale della vita dell'uomo.
 4. Deve raggiungere un certo livello di forza di persuasione, di serietà, di coesione e di importanza.
 5. Deve essere degno di rispetto in una società democratica, non incompatibile con la dignità umana e non in conflitto con i diritti fondamentali degli altri.

Chiaramente, il punto 5 di cui sopra dimostra, in modo persino più chiaro rispetto agli altri quattro punti, che questa definizione in ampia misura sia ben lungi dall'essere "obiettiva" e di facile applicazione. Credere in Gesù Cristo è degno di rispetto? Lo è il credere in Satana? Lo è il credere in Shiva? E che dire del credo in Ron L. Hubbard e l'altro credo, secondo Scientology, nei cosiddetti 'thetan'? Gli UFO? Guarire per imposizione delle mani? Viaggi sciamanici nell'altro mondo per combattere gli spiriti malvagi e ripristinare la salute? Ecc. ecc.

Letteratura (una selezione)

An-Na'im, A. A., 1996, "Islamic Foundations of Religious Human Rights" in: Witte J.J. & J. D. Van der Vyver (eds.), *Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston

Blum, J. N., 2018, "Belief: Problems and Psuedo-Problems", JAAR, 2018, vol.86, issue 3, 642-664

Evans, M, D. 2009, *Manual of the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*. French edition: Manuel sur le port de symboles religieux dans les lieux publics. Council of Europe Publishing: Strasbourg Cedex

Binderup, L. & T. Jensen (eds.) 2005, *Human Rights, Democracy & Religion*, The Institute of Philosophy, Education, and the Study of Religions, University of Southern Denmark: Odense

Hackett, R.I.J. 2005, "Human Rights and Religion: Contributing to the Debate", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 7-21

Halliday, F. 1996, "Human Rights and the Islamic Middle East", in: Halliday, F. *Islam and The Myth of Confrontation*, Tauris: London, 133-159

Lassen, E.M. 2005 "International Human Rights Law and the Bible: Two International Norm-Setting Standards of the Modern World", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 84-97

Lassen, E.M. 2016, "The EU and Religious Minorities Under Pressure", in: Benedek, W. et al (eds.), *European Yearbook on Human Rights 2016*, Intersentia: Antwerp-Vienna-Graz, 159-172

Mayer, A., 1998, "Islamic Reservations to Human Rights Conventions. A Critical Assessment" in: Rutten, S. (ed), *Human rights and Islam*, teksten van het op 6 juni 1997 te Leiden gehouden vijftiende RIMO-symposium: Leiden

Mayer, A, 1999, *Islam and Human Rights* , 3rd ed., Westview Press: Boulder

Skovgaard-Petersen, J. 2005, "Islamist Responses to Human Rights: The Contribution of Muhammad al-Ghazzali", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 116-126

Sherwood, Y, 2015, "On the Freedom of the Concepts of Religion and Belief", in: Sullivan, W.F. et al (eds.), *Op. Cit.* 29-44

Sullivan, W. F. et al (eds.), 2015, *Politics of Religious Freedom*, University of Chicago Press: Chicago & London

Wiebe, D., 1979, "The Role of 'Belief' in the Study of Religion: A Response to W.C. Smith", *NVMEN* 26 (2), 234-49.